

# Diritto d'autore, diritto d'editore e diritto di lettore: una difficile dialettica

Antonella De Robbio

Publicato in "Economia della cultura", Anno XIII (2003), Numero 3 (Agosto),  
p. 413-420

## Abstract

*Gli autori di opere d'ingegno hanno il diritto di trarre profitto dalla loro creatività, così come gli editori hanno il diritto di amministrare tali profitti in una ottica di mercato, ma anche i lettori hanno diritto di accesso a tutte le informazioni che nel corso del tempo sono state rese pubbliche (è proprio questa la base del concetto di pubblicazione). I tre diritti non sempre sono di facile composizione, e le biblioteche sono uno dei nodi cruciali di tale dialettica.*

## 1. Documenti e contenuti intellettuali degli autori

La possibilità che le idee originali degli autori, contenute nei documenti, possano liberamente circolare è una funzione di rilevanza sociale che rientra nei diritti dell'uomo<sup>1</sup>. La circolazione e disseminazione delle idee degli esseri umani, confezionate in beni intangibili o produzioni intellettuali sono attività fondamentali per la crescita culturale, e di conseguenza sociale ed economica, di ogni paese. *"I differenziali di crescita economica tra le varie nazioni"* ci dice l'economista Lucas *"dipendono strettamente dal capitale umano degli individui che le popolano, definito come istruzione, conoscenze e competenze scientifiche e tecnologiche"*<sup>2</sup>.

Per poter circolare adeguatamente un'informazione deve necessariamente essere distribuita o, in termini più ampi, disseminata. Ma prima ancora, poiché l'informazione non è un oggetto, ma il contenuto dell'oggetto da distribuire o disseminare, è necessario porre una distinzione fondamentale tra forma e contenuto, tra forma espressiva e supporto che nell'insieme costruiscono la manifestazione dell'oggetto, tra supporto (analogico o digitale) e il medium intesi come mezzi che veicolano l'informazione di contenuto e ancora tra distribuzione e disseminazione, attività che da sempre hanno coinvolto editori e biblioteche.

Il contenuto non è perciò un sostantivo, ma un verbo, un'attività.

L'accesso alle informazioni e, più oltre, ai contenuti intellettuali che compongono i gangli della conoscenza umana, sono un diritto fondamentale di ogni cittadino e, più in

---

<sup>1</sup> A livello internazionale il diritto d'autore è stato incluso nel 1948 nella *"Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo"*1 approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

<sup>2</sup> Robert Lucas "On the mechanics of economics development" In: *Journal of monetary economics*, 22 (1988), n.1, p.3.-42

là di ogni Popolo, il quale ha diritto di accedere al patrimonio intellettuale dell'umanità secondo i modi e le forme più congeniali alla propria cultura e alle proprie tradizioni. Lasciare traccia nel tempo e nello spazio, significa "*entrare nella memoria lunga degli uomini*", come ci insegna Lévy<sup>3</sup> e le biblioteche sono il supporto su cui da sempre la memoria degli esseri umani si è stratificata.

## 2. La figura dell'editore in un mondo che cambia

Il diritto di proprietà da una parte e il diritto di accesso dall'altra, da sempre hanno convissuto in un equilibrio di forze contrapposte, formalizzandosi all'interno di un mercato di dimensioni sempre più allargate in cui i prodotti dell'ingegno sono stati offerti in termini di "consumo" da terze figure del mercato, come per esempio gli editori.

L'informazione da sempre ha assunto un valore economico, sebbene l'industria dell'informazione sia un processo relativamente recente, che nella smaterializzazione del prodotto informativo ha portato alla caratterizzazione dell'attuale industria di contenuto, definita in base alla sua produzione di beni materiali di contenuto culturale o di beni immateriali, servizi informativi o culturali.

Fino ad oggi, per poter essere distribuite, le idee, costituite da insiemi di informazioni, dovevano essere confezionate, inscatolate in contenitori che dovevano rispettare due condizioni essenziali: essere dei prodotti tangibili al fine di uno scambio, e quindi durevoli nel tempo, essere oggetti protetti, chiusi, a tutela di appropriazioni indebite non autorizzate<sup>4</sup> del contenuto. Durevolezza e protezione sono stati per secoli le garanzie offerte dall'editore ai propri autori.

L'informazione è stata vista fino ad oggi legata al suo supporto fisico e, quanto più il supporto nel quale è incarnata è durevole nel tempo, tanto più a lungo può essere conservata per il trasferimento alle generazioni future, aumentandone il suo valore.

Locke<sup>5</sup> riteneva necessaria la caratteristica della durevolezza al fine dell'istituto della proprietà su di un bene o su di un oggetto fisico, Smith<sup>6</sup> invece riteneva che l'oggetto creato dovesse contenere un 'valore' utile ai fini dello scambio.

La durevolezza del mondo artificiale costruito dagli esseri umani non è assoluta, il supporto come contenitore ha un'enorme importanza i fini del valore dell'informazione contenuta. L'informazione di converso ha un valore che aumenta in relazione al supporto nel quale essa trova dimora.

Da sempre l'editore ha rivestito un ruolo ben definito entro il mercato economico delle idee, da sempre è stato il "fiduciario" dell'autore o del creatore dell'opera intellettuale, colui che lo ha guidato fino ad oggi lungo i canali impervi della distribuzione, proteggendolo da eventuali appropriazioni indebite da parte dei "pirati di carta" e, da qualche anno, tentando di difenderlo dai "pirati delle autostrade informatiche".

---

<sup>3</sup> Lévy, Pierre "*L'intelligenza collettiva: per un'antropologia del cyberspazio*". Milano, Feltrinelli, 1996.

<sup>4</sup> Giovanni Ramello "Il diritto d'autore tra creatività e mercato". *Economia pubblica: bimestrale di studi e d'informazione* a cura del Ciriec. Anno XXXII, n. 1 (2002)

<sup>5</sup> John Locke "*Second Treatise of Government*". Edizione del 1690 di pubblico dominio:

<<http://wiretap.spies.com/ftp.items/Library/Classic/locke2nd.txt>>

<sup>6</sup> Adam Smith

Dyson, presidente della Electronic Frontier Foundation (EFF), mette in guardia contro lo sviluppo di attività commerciali basate sulla vendita di copie di proprietà intellettuale. E' necessario inventare maniere creative per sfruttare la proprietà intellettuale come servizio, come performance, come processo<sup>7</sup>. Sulla Rete Dyson vede un valore basato sul puro contenuto creato mediante servizi, sulla selezione del contenuto e sull'offerta informativa attraverso una *trasformazione dei bit*. Queste aree di servizi con la presenza di figure esperte sono zone di garanzia di autenticità. Dyson afferma che i processi e i servizi intellettuali aumentano di valore, mentre le proprietà intellettuali lo perdono. "*Il contenuto farà da pubblicità per servizi quali il supporto, l'aggregazione, il filtro, l'assemblaggio e l'integrazione di moduli di contenuto, oppure sarà un sottoprodotto di rapporti pagati. Probabilmente la miglior difesa per i fornitori di contenuto è quella di sfruttare la situazione, distribuire gratuitamente proprietà intellettuali per poter vendere servizi e relazioni*"<sup>8</sup>.

### 3. La Direttiva europea per l'armonizzazione del diritto d'autore

L'attuale norma italiana è la L. 22/04/1941 n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, recentemente modificata dalla L. 18/08/2000 n. 248, *Nuove norme di tutela del diritto di autore*.

I vari Paesi nel mondo prevedono delle *eccezioni*, o *privilegi*, o *libere utilizzazioni o limitazioni dei diritti*, per le biblioteche, la ricerca, didattica, uso personale... Il concetto di *fair use*, proprio del *copyright* statunitense, media tra gli interessi del pubblico e quelli degli autori, creando un diritto che non è dell'autore ma dell'utente che ha il diritto a poter fruire delle informazioni esistenti, a certe condizioni.

A seguito della L. 248/2000 le eccezioni sono state compromesse e confinate nel territorio delle limitazioni dei diritti, in accordi negoziali che prevedono pagamenti forfetari per la riproduzione delle opere.

La nuova Direttiva europea<sup>9</sup> offre un quadro di circa venti eccezioni<sup>10</sup> accettabile, ma spetta poi ad ogni stato di trasferirle nel diritto nazionale. In tutta Europa le associazioni dei bibliotecari si stanno mobilitando, affinché almeno le eccezioni più importanti, esplicitamente previste, vengano recepite entro le normative dei singoli stati dell'UE.

In Francia, a seguito del recepimento, si sono sollevate numerose proteste da parte dei bibliotecari, documentalisti, ricercatori, docenti di università e utenti delle biblioteche pubbliche, perchè solo due delle venti eccezioni previste erano state recepite, delle quali una era obbligatoria e correlata alla questione puramente tecnica della copia temporanea, la seconda riguardava l'eccezione al diritto di riproduzione per copie digitali per le persone diversamente abili.

Nel testo francese il posto delle biblioteche, come luogo di libera utilizzazione, è inesistente. Del resto si era già assistito in Francia al fenomeno del prestito a pagamento per le biblioteche dove, come in quasi tutta l'Europa, vige il sistema normativo a *droit*

---

<sup>7</sup> Brockman, John "*I Digerati*", op.cit.

<sup>8</sup> Esther Dyson et al., *A Magna Carta for the Knowledge Age*, *New Perspectives Quarterly*, Fall 1994, at 26

<sup>9</sup> direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, nota col nome di "sesta direttiva"

<sup>10</sup> le eccezioni sono stabilite dall'art. 5 della sesta direttiva

*d'auteur* che significa che tutti i diritti sono dell'autore o, in caso di cessione, dell'editore. Tra i numerosi diritti economici soggetti a cessione, vi sono il diritto di riproduzione, stampa, distribuzione, traduzione, recitazione, rielaborazione, e prestito. La maggior parte dei sistemi normativi nel mondo prevede un'eccezione obbligatoria a favore delle biblioteche per il diritto di prestito. In Francia purtroppo i cittadini si sono visti scippare tale diritto, un diritto che le biblioteche dovrebbero avere in adozione permanente ai fini di una crescita culturale che si attua anche attraverso la diffusione dei testi dati in lettura.

In Italia la situazione non è molto confortante: le critiche al decreto giungono da più parti, purtroppo molte si focalizzano sull'articolo che stabilisce la misura dell'equo compenso per la copia privata, distogliendo l'attenzione da questioni più serie. Con il recepimento della Direttiva attraverso il decreto legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da una parte ci troveremo davanti a una legge sul diritto di autore quanto mai frammentata in una miriade di articoli bis, ter, quater, ecc., dall'altra si riproporranno gli annosi problemi interpretativi già vissuti con la L. 248/2000. In realtà nel decreto piuttosto che un recepimento dei contenuti della Direttiva, la quale offre un approccio alle eccezioni dinamico e moderno, si attua invece una formalizzazione di quanto sottoscritto in sede di accordi negoziali SIAEa a seguito della L. 248/2000.

La riproduzione digitale di opere da parte di persone diversamente abili, effettuate per esempio attraverso utilizzo di software per goffratrici Braille o sintetizzatori vocali, dovrà essere autorizzato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di individuare le categorie di portatori di handicap, nonché i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari.

Non si tiene nemmeno conto della complessa questione della comunicazione scientifica, aspetto di cui in altre nazioni si è prevista la ritenzione da parte dell'autore del diritto di auto-archiviazione entro gli archivi di ricerca istituzionali o disciplinari.

In realtà oggi è necessario un ripensamento del sistema di diritto di autore, che deve partire da una necessaria riscrittura della legge, che abbia come obiettivo il giusto temperamento degli interessi degli autori, soprattutto scientifici, che necessitano di recuperare la loro centralità, dell'industria culturale, che deve essere tutelata nei suoi investimenti economici, ma che deve anche riconvertirsi in nuove forme di servizio, e della collettività, la quale deve fruire delle opere con regole certe e chiare nel rispetto dei diritti di ciascuno.

## **5. I diritti dei cittadini all'accesso ai contenuti**

L'ampliamento della sfera a ciò che può essere protetto in quanto opera con carattere di originalità e quindi privatizzato, può trovarsi contrapposto a ciò che deve rimanere patrimonio comune come bene fruibile da tutti.

Il dibattito contemporaneo sul diritto d'autore nella gestione e circolazione dell'informazione ha fortemente influenzato, e tuttora continua ad influenzare, non solo le leggi del mercato, ma anche quelle dei giuristi.

Ogni Paese civile dovrebbe tenere in debito conto primo tra tutti il diritto di accesso all'informazione, stabilendo eccezioni per la ricerca, la didattica, i servizi di biblioteca e

prevedendo dei diritti di accesso all'informazione quale bene comune mondiale, anche alle fasce di utenza svantaggiate e agli utenti diversamente abili.

*"Alle zone privilegiate, private, dei copyright, bisognerà opporre delle zone generose, che serviranno la distribuzione gratuita delle idee, indirizzata soprattutto verso le scuole e verso i paesi in via di sviluppo"*, al fine di abbattere il Digital Divide, le distanze tra gli info-ricchi e gli info-poveri, come ci dice Philippe Quéau, ripristinando quel diritto, quello di *copyright*, o diritto di copia, che non è tanto un diritto d'autore, bensì un diritto dell'utente.

Negli Stati Uniti molti sono i movimenti d'opinione di liberismo, bibliotecari in prima linea, sorti dopo i recenti rafforzamenti sulle tutele, tra cui l'allungamento del periodo di durata di protezione, invocato da gruppi d'interessi e concesso ai detentori di diritti, attraverso il *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*<sup>11</sup> e il *Sonny Bono Copyright Term Extension Act (SBCTEA)*<sup>12</sup>.

Sono sorte anche iniziative di contro-tendenza promosse da noti giuristi, tra cui Larry Lessig<sup>13</sup> il quale è convinto che esista oggi una iper regolamentazione nel mondo della proprietà intellettuale. Per questa ragione si è formato un gruppo di esperti di tecnologia e legislazione che ha dato origine ad una società senza fini di lucro *Creative Commons*<sup>14</sup>, rivolto agli autori che vogliono rendere il proprio lavoro disponibile in forma gratuita in rete.

### **5.1. Le biblioteche tra informazione e diritto**

Da sempre le biblioteche sono i luoghi deputati alla circolazione dell'informazione ai fini della crescita culturale dell'utenza che vi afferrisce.

*"Il possesso di informazioni e la padronanza delle stesse costituiscono un fattore di integrazione economica, sociale e culturale ... è quindi necessario organizzare e garantire il libero accesso alle informazioni da parte dei cittadini"*. Questo è il primo dei considerando della *Risoluzione sul ruolo delle biblioteche nella società moderna* approvata dal Parlamento Europeo nell'ottobre del 1998<sup>15</sup> la quale prosegue dicendo che *"Le biblioteche e i servizi d'informazione svolgono un ruolo insostituibile e crescente nell'organizzazione dell'accesso alla conoscenza, in un contesto di moltiplicazione dei mezzi di comunicazione"*.

Se aggiungiamo la considerazione che attraverso *"le biblioteche pubbliche è possibile costituire, una rete per la trasmissione di informazioni e di cultura paragonabile alla*

---

<sup>11</sup> Il DMCA, promulgato nel 1998, rappresenta la più vasta e completa riforma nelle leggi sul copyright degli Stati Uniti. Le linee chiave su cui si muove sono le clausole concernenti la circonvenzione dei sistemi di protezione del copyright, il fair use in ambiente digitale, la responsabilità dei service provider online.

<sup>12</sup> Il Sonny Bono Copyright Term Extension Act, dal nome del suo estensore Salvatore Philip Bono, è l'atto normativo che ha esteso nel 1998 la durata della protezione delle opere dai cinquanta ai sett'anni dalla morte dell'autore nei casi di opere individuali, e dai settantacinque ai novantacinque anni nel caso di opere prodotte di più autori, per esempio le produzioni cinematografiche.

<sup>13</sup> giurista a Stanford e consulente governativo nella causa contro Microsoft.

<sup>14</sup> <<http://www.creativecommons.org/>>

<sup>15</sup> Risoluzione n. A4-0248/98 del Parlamento europeo sul ruolo delle biblioteche nella società moderna <<http://www.europarl.eu.int/plenary/it/default.htm>>

*scuola, alla portata di tutti* <sup>16</sup> risulta subito evidente come le biblioteche si pongano fin da oggi nel ruolo di intermediari nel processo di alfabetizzazione informativa della popolazione intervenendo nella trasformazione del sistema economico.

## 6. Considerazioni finali

L'opportunità offerta dalla Direttiva, di formulare un Testo Unico italiano per il diritto d'autore, in questo modo sfuma definitivamente, scegliendo ancora una volta una strada di compromesso.

Allo stato attuale chi si occupa di informazione deve essere ben consapevole dei limiti posti dalle situazioni normative che affondano grosse radici nel tessuto storico-culturale del novecento appena trascorso e nelle diverse tradizioni culturali dei differenti Paesi.

In questo scenario le biblioteche, organizzate entro un'infrastruttura dell'informazione globale, appropriandosi degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, rafforzano il proprio ruolo di mediatori informativi, di custodi di un patrimonio in connessione esponenziale, per fornire ai cittadini un servizio di accesso ai contenuti degli autori, nel rispetto delle leggi sulla proprietà intellettuale. Ma se tali leggi, emanate dai Governi, piuttosto che rimuovere le barriere che ostacolano il giusto accesso ai contenuti e le cause del Digital Divide, tutelano e favoriscono interessi di mercato e lobbyies di potere, il danno nel rallentamento del progresso scientifico e culturale avrà, come sostengono molti economisti, pesanti ricadute sulla progresso e sulla crescita economici. Ne consegue che non si tratta di mettere in discussione il diritto d'autore, ma di equilibrarlo tenendo in considerazione il diritto del pubblico all'informazione, alla documentazione, alla cultura, diritto fondamentale di ogni cittadino.

Il rischio è quello di uno squilibrio a svantaggio degli utenti che accedono all'informazione digitale, appunto perché il digitale è visto come pericolo, forse perché sconosciuto a chi compone leggi e regolamenti. Si teme infatti ciò che non si conosce.

Il decreto italiano non tiene conto delle trasformazioni sociali, temendo solo gli effetti delle trasformazioni tecnologiche.

La questione del metodo deve sempre risultare prioritaria. Nell'informazione infatti l'opera dell'ingegno, bene intangibile immateriale, rimane sempre la stessa, indipendentemente da quale sia il supporto che la contiene o che la veicola. Non deve accadere perciò che il progresso tecnico serva come pretesto per mettere in discussione un diritto fondamentale, quello del diritto di accesso ai contenuti, che contribuisce al progresso culturale e sociale di ogni paese civile.

BARLOW, J. P. (1996), "The economy of ideas: a framework for rethinking patents and copyrights in the digital age - everything you know about intellectual property is wrong"  
In "Wired", 2.03 (March 1994)  
<<http://www.wired.com/wired/archive/2.03/economy.ideas.html>>

---

<sup>16</sup> constatando I. della Risoluzione, op. cit.

BARZANTI, R. (2000), “L'esperienza europea: nuove vie della normazione” In *L'autore nella rete: creatività e proprietà intellettuale nell'editoria multimediale* (a cura di M. Masi), Milano, Guerini editore.

BROCKMAN, J. (1997), “I Digerati”, Milano, Garzanti.

LEVY, P. (1996), “L'intelligenza collettiva: per un'antropologia del cyberspazio”, Milano, Feltrinelli.

LYOTARD, J.-F., (1997), “La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere”, Milano, Feltrinelli.

QUEAU, P. (2000), “*A chi appartengono le conoscenze?: Riflessioni necessarie sul concetto di bene pubblico mondiale*”, In "Il Manifesto", Gennaio 2000, <<http://www.ilmanifesto.it/MondeDiplo/LeMonde-archivio/Gennaio-2000/0001lm06.02.html>>